



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 30/11/2021

### FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 11.06.2015 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione estinto anticipatamente in data 30.06.2019 dopo il pagamento di 48 rate.

Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 781,35 a titolo di "*Commissioni [nome intermediario]*"; la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in data 30.06.2019 ha eccepito l'irricevibilità del ricorso in quanto il reclamo è stato presentato in mancanza di idonea procura, non essendo stata autenticata la firma del ricorrente; ha eccepito la natura *upfront* delle commissioni finanziarie; ha rilevato di aver già rimborsato in conteggio estintivo le commissioni ripetibili. Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

### DIRITTO

La controversia verte sul diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine



pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

Preliminarmente va affrontata l'eccezione relativa all'irricevibilità del ricorso, sollevata dall'intermediario in quanto il ricorso non sarebbe stato preceduto da un idoneo reclamo, data la carenza dell'autenticazione della firma di parte ricorrente nel reclamo stesso.

Sul punto questo Collegio ritiene che l'eccezione non sia da accogliere poiché l'esperimento della procedura avanti ai Collegi ABF non richiede l'autenticazione della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c. in quanto il procedimento davanti ai Collegi ABF non ha carattere dispositivo di diritti.

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato (fino al dicembre 2019) che il principio di equa riduzione del costo del finanziamento comportava la restituzione delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, veniva escluso il rimborso delle voci di costo riguardanti le attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*). Si era ugualmente consolidato l'orientamento favorevole a calcolare la somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata secondo il metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro si inseriva la decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza Lexitor) secondo la quale:

*"...l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

In coerenza con tale sentenza, il Collegio di Coordinamento, nella decisione del 17 dicembre 2019, n. 26525, aveva quindi rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui:

*"a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

L'art. 11-octies, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", c.d. Decreto Sostegni-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021, al primo comma di tale norma, stabilisce ora quanto segue:

*"c) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente:*

*«Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto,*



*degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. (omissis)».*

Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre:

*«L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».*

Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha preso in esame la nuova normativa, per stabilire come regoli le controversie relative a contratti anteriori alla sua entrata in vigore. Il Collegio ha fondato la sua decisione sulla considerazione che il secondo comma della disposizione:

*“...individua la disciplina applicabile all'estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”.*

Sulla scorta di tali premesse, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che:

*“...all'interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la .... bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella... sentenza Lexitor”, [...] l'eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti.... [...] In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all'Arbitro bancario, che non è un*



organo giurisdizionale” [e] “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”.

Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:

*“In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.*

Pertanto, considerate le determinazioni sopra sinteticamente riportate e in doverosa adesione ad esse, questo Collegio ritiene quanto segue.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto sottoscritto in data 11.06.2015. Il contratto prevede un TAN del 7,67%. La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti, da cui risulta, tra l’altro, il rimborso di € 124,56 a titolo di “spese amministrazione”, di cui parte ricorrente ha tenuto conto nella propria richiesta economica. La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria avente stessa data del conteggio estintivo. Le condizioni economiche applicate al ricorrente sulla base del contratto contengono una voce “Commissione [nome intermediario]” che è da classificare come *recurring*, ed è pertanto da restituire secondo il metodo pro quota.

Sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 21676/2021 del Collegio di Coordinamento, è da corrispondere al ricorrente la somma risultante in tabella:

Durata del prestito in anni	10								
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis							60,00%
rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione [nome intermediario]				1.302,25	Recurring	60,00%	781,35		781,35
Totale				1.302,25					781,35

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L’importo come sopra calcolato (€ 781,35), arrotondato all’unità inferiore, come da disposizioni vigenti, coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 781,35).

La parte ricorrente ha chiesto la corresponsione degli interessi legali (dalla data di estinzione anticipata), ed essi sono dovuti per il periodo intercorrente tra il reclamo e il saldo.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 781,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA